

**Avvocato Francesca Silvia Villa**  
Via di Valle Melaina n. 129 - 00139 Roma  
Tel. 320.8459538- Fax 06.62200561  
e-mail: studiolegalevilla@tiscali.it  
Pec: francescasilviavilla@ordineavvocatiroma.org

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sez. XIV**

**Giudice Dott. Cardinali**

**R.G. n. 1937/2024**

**PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**

**Gestore della procedura Avv. Luca Leone**

**Ricorrente Sig.ra Francesca Romana Righi**

Per la ricorrente sig.ra Francesca Romana Righi, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Silvia Villa come in atti,

**PREMESSO CHE**

- con ricorso per l'ammissione al concordato minore per la composizione della crisi da sovraindebitamento del 19.12.2024, depositato in data 24.12.2024, la sig.ra Francesca Romana Righi chiedeva all'Ecc.mo Tribunale di Roma l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con omologa del piano di concordato minore ivi predisposto;
- iscritto al ruolo il procedimento al R.G. n. 1937/2024, veniva assegnato all'Ill.mo Giudice Dott. Stefano Cardinali, il quale con provvedimento del 30.01.2025 chiedeva alla ricorrente integrazioni ed eventuale documentazione riguardante la partecipazione della stessa nella società Ipioca s.r.l. e la valutazione della convenienza della proposta formulata ai creditori con il piano rispetto all'alternativo liquidatoria, assegnando termine fino al 20.02.2025.



Si espone quanto segue.

La sig.ra Francesca Romana Righi è titolare del 100% delle quote della società Ipioca s.r.l., c.f. 08838901000, con sede in 00182 Roma, Via Taranto n. 21. Tuttavia detta società è di fatto inattiva da ben 10 anni anche se invero non è mai stata messa in liquidazione per l'impossibilità di sopportarne i relativi costi.

Come risulta dagli ultimi bilanci depositati infatti, relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015, gli utili della Ipioca s.r.l. erano minimi e sussistevano comunque maggiori debiti con l'Erario.

Ciò posto, l'alternativa liquidatoria non potrebbe apportare benefici superiori al piano proposto dalla sig.ra Righi con il concordato minore in quanto la sua partecipazione è priva di valore. Vi è da considerare poi che ella non è proprietaria di altri beni, se non le due auto vetuste ed in ogni caso sottoposte a fermo amministrativo di cui si è già detto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Si offrono in comunicazione e si depositano:

- 1) integrazione della relazione particolareggiata dell'O.C.C.;
- 2) visura aggiornata della società Ipioca s.r.l.;
- 3) bilancio abbreviato di esercizio al 31.12.2013;
- 4) bilancio abbreviato di esercizio al 31.12.2014;
- 5) bilancio abbreviato di esercizio al 31.12.2015.

Roma, li 19.02.2025

Avvocato Francesca Silvia Villa

